



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 140/17
Lussemburgo, 20 dicembre 2017

Sentenza nella causa C-434/16
Peter Nowak / Data Protection Commissioner

Le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative costituiscono dati personali del candidato ai quali egli ha, in linea principio, diritto di accesso

Riconoscere al candidato un tale diritto è infatti conforme all'obiettivo della legislazione dell'Unione di garantire la tutela della vita privata delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati che le riguardano

Una direttiva dell'Unione¹ definisce i dati personali come qualsiasi informazione concernente una persona fisica identificata o identificabile.

Il sig. Peter Nowak in quanto esperto contabile tirocinante, superava gli esami di primo livello di contabilità e tre degli esami di secondo livello organizzati dall'Institute of Chartered Accountants of Ireland (organizzazione professionale irlandese degli esperti contabili). Egli non superava, tuttavia, l'esame di «finanza strategica e contabilità gestionale». A seguito del suo insuccesso a tale esame, nell'autunno del 2009, il sig. Nowak presentava, in un primo tempo, un reclamo tendente a contestare il risultato dello stesso. In seguito al rigetto di tale reclamo presentava una domanda di accesso che si riferiva a tutti i dati personali che lo riguardavano, detenuti dall'organizzazione professionale degli esperti contabili. Nel 2010 l'organizzazione professionale degli esperti contabili trasmetteva al sig. Nowak 17 documenti, rifiutando tuttavia di trasmettergli la sua prova di esame con la motivazione che l'elaborato non conteneva dati personali.

Dinanzi alla Supreme Court (Corte Suprema, Irlanda), il sig. Nowak contesta la decisione del garante per la protezione dei dati personali, secondo il quale, in generale, le prove di esame non costituiscono dati personali. Tale giudice chiede alla Corte di giustizia se le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative costituiscano dati del genere.

Nella sua sentenza odierna, la Corte sottolinea, in primo luogo, che un candidato a un esame professionale è una persona fisica che può essere identificata, sia direttamente mediante il suo nome, sia indirettamente, mediante un numero d'identificazione, i quali vengono apposti sulla prova d'esame o sulla pagina di copertina di tale prova. È priva di rilevanza in tale contesto la questione se l'esaminatore possa o no identificare il candidato al momento della correzione e della valutazione della prova di esame.

In secondo luogo, la Corte verifica se le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative costituiscano informazioni concernenti tale candidato. Essa precisa, a tale riguardo, che l'uso dell'espressione «qualsiasi informazione» nell'ambito della definizione della nozione di «dati personali» che figura nella direttiva riflette l'obiettivo del legislatore dell'Unione di attribuire un'accezione estesa a tale nozione, che non è limitata alle informazioni sensibili o di ordine privato, ma comprende potenzialmente ogni tipo di informazioni, tanto oggettive quanto soggettive, sotto forma di pareri o di valutazioni, a condizione che esse siano «concernenti» la persona interessata. Tale ultima condizione è soddisfatta qualora, in ragione del suo contenuto, della sua finalità o del suo effetto,

¹ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, pag. 31).

l'informazione sia connessa a una determinata persona. Orbene, le risposte scritte fornite da un candidato a un esame professionale costituiscono simili informazioni, connesse alla sua persona.

Infatti, il contenuto di tali risposte riflette il livello di conoscenza e di competenza del candidato in un dato settore nonché, se del caso, i suoi processi di riflessione, il suo giudizio e il suo spirito critico. Inoltre, la raccolta delle risposte ha la funzione di valutare le capacità professionali del candidato e la sua idoneità a esercitare il mestiere di cui trattasi. Infine, l'uso di tali informazioni, che si traduce, segnatamente, nel successo o nel fallimento del candidato all'esame di cui trattasi, può avere un effetto sui diritti e interessi dello stesso, in quanto può determinare o influenzare, per esempio, le sue possibilità di accedere alla professione o all'impiego desiderati.

Per quanto riguarda le annotazioni dell'esaminatore relative alle risposte del candidato, la Corte constata che esse costituiscono, proprio come le risposte fornite dal candidato durante l'esame, informazioni concernenti tale candidato. Infatti, il contenuto di tali annotazioni riflette l'opinione o la valutazione dell'esaminatore sulle prestazioni individuali del candidato durante l'esame, e in particolare sulle sue conoscenze e competenze nel settore di cui trattasi.

La Corte rileva che la qualificazione come dati personali delle risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e delle eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative non può essere influenzata dalla circostanza che tale qualificazione conferisca, in linea di principio, a tale candidato diritti di accesso e di rettifica.

Infatti, statuire diversamente avrebbe la conseguenza di sottrarre interamente tali risposte e tali annotazioni al rispetto dei principi e delle garanzie in materia di tutela dei dati personali. Orbene, un candidato a un esame ha, in particolare, un interesse legittimo, vertente sulla protezione della sua vita privata, a potersi opporre a che le risposte fornite durante tale esame e le annotazioni dell'esaminatore ad esse riferite siano trattate al di fuori del procedimento di esame e, segnatamente, a che siano trasmesse a terzi, o pubblicate, senza il suo consenso. Parimenti, l'ente che organizza l'esame, in qualità di responsabile del trattamento dei dati, è tenuto a garantire che tali risposte e tali annotazioni siano conservate in modo da evitare che terzi vi abbiano accesso in modo illecito.

La Corte constata inoltre che i diritti di accesso e di rettifica, previsti dalla direttiva, possono anch'essi trovare giustificazione per quanto riguarda le risposte scritte fornite da un candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative. Vero è che il diritto di rettifica non può, evidentemente, consentire al candidato di «rettificare», a posteriori, risposte «sbagliate», poiché esse non costituiscono affatto un'inesattezza, ai sensi della direttiva, che conferisca un diritto di rettifica. Per contro, è possibile che si presentino situazioni nelle quali tali risposte e tali annotazioni si rivelano inesatte, per esempio per il fatto che, per errore, le prove di esame sono state scambiate in modo tale che le risposte di un altro candidato siano state attribuite al candidato interessato. Peraltro, non può essere escluso che un candidato abbia il diritto di chiedere al responsabile per il trattamento dei dati che le sue risposte all'esame e le annotazioni dell'esaminatore ad esse riferite, trascorso un certo periodo di tempo, siano cancellate, vale a dire distrutte.

Di conseguenza, nella misura in cui le risposte scritte fornite dal candidato durante un esame professionale e le eventuali annotazioni dell'esaminatore ad esse relative possono essere assoggettate a una verifica, in particolare, della loro esattezza e della necessità della loro conservazione e possono essere oggetto di una rettifica o di una cancellazione, la Corte considera che il fatto di dare al candidato un diritto di accesso a tali risposte e a tali annotazioni è conforme all'obiettivo della direttiva consistente nel garantire la tutela del diritto alla vita privata di tale candidato rispetto al trattamento dei dati che lo riguardano, e ciò indipendentemente dalla questione se detto candidato disponga o no di un tale diritto di accesso anche in forza della normativa nazionale. La Corte ricorda, a tale proposito, che la tutela del diritto fondamentale al rispetto della vita privata implica, in particolare, che qualsiasi persona fisica possa assicurarsi che i dati personali che la riguardano siano esatti e che siano trattati in maniera lecita.

Infine, la Corte precisa che tali diritti di accesso e di rettifica non si estendono alle domande poste in sede di esame, le quali non costituiscono, in quanto tali, dati personali del candidato. Peraltro, la Corte ricorda che il diritto dell'Unione prevede talune limitazioni a tali diritti. Infatti, gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative intese a limitare la portata degli obblighi e dei diritti previsti, qualora tale limitazione costituisca una misura necessaria alla salvaguardia dei diritti e delle libertà altrui.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106